

Repubblica Italiana
La Corte di Appello di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa

Composta dai magistrati

Benedetta Orsetta Thellung De Courtelary , Presidente;

Francesco Ferdinandi , Consigliere rel.;

Raffaella Tronci , Consigliere ;

Ha emesso la seguente

ordinanza

Nel procedimento n 3192-1/16 RG (Autostrade per l'Italia spa / Craft srl)

In riserva all'udienza del 21.5.18

-Ritenuto che Autostrade per l'Italia spa (appresso Autostrade) ha proposto istanza ex art. 373 cpc per la sospensione dell'esecutività della sentenza in data 10.4.18 con cui questa Corte , in sede di rinvio , accertato che il sistema di sorveglianza sul traffico stradale Sicve , denominato anche Tutor , installato da Autostrade sulla rete autostradale dalla stessa gestita in concessione , costituisce contraffazione di brevetto nazionale di invenzione di cui è titolare CRAFT srl , ha ordinato la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature costituenti violazione del brevetto , fissando per ogni giorno di ritardo il pagamento della somma di euro 500 , con pubblicazione della sentenza per estratto su vari quotidiani e periodici ;

-che a fondamento della richiesta di sospensiva Autostrade invoca la sussistenza del *fumus* relativo alla fondatezza del ricorso per cassazione ; e sotto il profilo del *periculum* rappresenta 1) la gravità delle conseguenze che la rimozione del sistema di rilevamento Sicve verrebbe a produrre sulla sicurezza ed incolumità degli automobilisti , una volta venuta meno l'efficacia dissuasiva sulla condotta di guida degli stessi , costituita dalla operatività del sistema di rilevamento della velocità ; 2) il grave danno economico che verrebbe a subire Autostrade a seguito della distruzione di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di rilevamento , danno non riparabile ove la sentenza della Corte di Appello venisse cassata dalla Corte di Cassazione , attesa l'incapacità finanziaria di CRAFT ; soggiungendo come vi sia indubbia sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione (da parte di CRAFT) rispetto al pregiudizio irreparabile che da tale esecuzione deriverebbe ad essa ricorrente ;

-che si è costituita CRAFT resistendo alla richiesta di sospensiva ;

-che in base all'art. 373 cpc l'esecutività della sentenza d'appello impugnata in cassazione può essere sospesa qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno ;

-che è senz'altro da escludere che il giudice d'appello possa a tal fine valutare la fondatezza del ricorso per cassazione , sia pure sotto il profilo del mero *fumus* (opinione sostanzialmente pacifica in dottrina e giurisprudenza) ;

-che secondo l'opinione tradizionale , sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza , che questa Corte condivide , il requisito della *gravità* deve essere valutato sotto il profilo soggettivo , consistendo in una eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione rispetto al pregiudizio patito dal debitore , pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata ; mentre il requisito della *irreparabilità* deve essere valutato in termini oggettivi , tale essendo quel pregiudizio oggettivamente insuscettibile di reintegrazione per equivalente nel caso in cui la sentenza sia cassata (cfr. tra gli scarsi precedenti editi , in particolare , App. Torino 18.10.91 e 28.4.95 in Giur. It ; non si rinvencono invece precedenti della Corte di legittimità , attesa la pacifica non ricorribilità in cassazione dell'ordinanza ex art. 373 cpc) ;

-che ai fini della valutazione della gravità ed irreparabilità del danno paventato non può essere presa in considerazione la prima delle deduzioni sopra riportate , relativa all'asserito pericolo per l'incolumità degli automobilisti , trattandosi di interessi di cui Autostrade non è portatore , essendo sottoposti alla cura dello Stato , e che pertanto non possono che rimanere estranei al giudizio civile svolto dinanzi la Corte di Appello , ed ora proseguito in Cassazione , che attiene semplicemente alla questione della sussistenza o meno della contraffazione lamentata da CRAFT e quindi al diritto soggettivo di quest'ultima di veder rimuovere un sistema di rilevamento della velocità che la Corte ha statuito violare il brevetto di CRAFT ; solo essendo appena il caso di aggiungere come tale conclusione discenda dalla struttura e funzione fondamentale del processo civile che è volto alla tutela dei diritti soggettivi delle parti (e non dei terzi per quanto rilevanti) , mentre del tutto eccezionali sono le ipotesi in cui una parte può far valere diritti o interessi che non siano propri ; che non vale obiettare che l'interesse relativo alla sicurezza della rete autostradale ben potrebbe essere invocato da Autostrade in questa sede , attesa la previsione da parte dell'art. 14 CdS di obblighi del concessionario volti a garantire la sicurezza delle strade in concessione , giacché le previsioni di detta norma in alcun modo attengono alla installazione di sistemi di rilevamento della velocità quale strumento di

prevenzione , ma piuttosto ed in generale alla sicurezza delle strade sotto il profilo materiale (manutenzione etc) ;

-che nemmeno può condurre all'accoglimento dell'istanza ex art. 373 cpc , la deduzione di Autostrade , secondo cui l'esecuzione della sentenza con le modalità " paventate da CRAFT " produrrebbe un grave danno economico attesa la distruzione dell'intero sistema Sicve , danno non riparabile attesa l'incapacità finanziaria di CRAFT ; che invero , a parte la questione delle modalità esecutive della sentenza ed in particolare se a tal fine sia necessaria la distruzione "fisica" del sistema o sia sufficiente la disattivazione definitiva del *software* (cfr. dichiarazioni dell'informatore Langher Giuseppe sentito da questa Corte : " *Il sistema può essere per così dire distrutto disattivando il software in modo definitivo* " ; " *Occorre in sostanza basta rimuovere i software locali senza manomettere gli elementi fisici che compongono il sistema ovvero la struttura dove gli stessi elementi sono locati* ") , a parte tale questione dunque , osserva la Corte che non ricorre alcuno dei requisiti previsti in via cumulativa dall'art. 373 cpc : non quello della *gravità* , giacché una volta escluso dall'area della valutazione della Corte l'interesse all'incolumità dei terzi , Autostrade non risulta aver allegato alcun pregiudizio (in ipotesi sproporzionato al vantaggio ricavabile da CRAFT) che sia superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata , tale non potendosi ritenere il pregiudizio derivante dalla disattivazione o distruzione del sistema , giacché in esso si sostanzia l'esecuzione della sentenza ; non quello della *irreparabilità* , giacché trattasi di beni ed attrezzature la cui disattivazione o ipotetica distruzione , sarebbe suscettibile di reintegrazione per equivalente ; che non si potrebbe invece far capo , al fine di valutare l'irreparabilità del danno , alle condizioni patrimoniali dell'esecutante , sia perché come si è visto il requisito dell'irreparabilità va valutato in termini puramente oggettivi , sì che a tal fine è sufficiente che il pregiudizio arrecato dall'esecuzione sia astrattamente suscettibile di reintegrazione per equivalente , sia perché la considerazione delle condizioni patrimoniali della parte vittoriosa in appello , condurrebbe ad evidente disparità di trattamento , con violazione dell'art. 3 della Costituzione , tra soggetti economicamente forti cui verrebbe assicurata la tutela *in executivis* e soggetti economicamente deboli che invece , proprio in ragione di tale loro condizione , potrebbero vedersi sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di appello , con conseguente necessità di dover percorrere tutti i gradi della giurisdizione per veder attuati i loro diritti ;

-che non v'è luogo a provvedere sulle spese (invece richieste dal resistente) , trattandosi di pronuncia del tutto provvisoria ed incidentale destinata a rimanere assorbita nell'esito del giudizio di cassazione (Cass. 19544/15 ; App. Roma 19.7.96) ;

-che la Corte non ritiene di dover trasmettere gli atti al PM in relazione al reato di cui all'art. 473 cp , come richiesto da CRAFT , attese le contrastanti decisioni succedutesi nei vari gradi sulla sussistenza della contraffazione con pendenza del ricorso in cassazione contro la decisione della Corte che ha dichiarato la contraffazione , non senza aggiungere la preclusione in questa sede ad una qualunque forma di deliberazione sia pur sommaria sul merito della questione ;


PQM

La Corte rigetta l'istanza per la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di questa Corte in data 10.4.18 ; nulla per le spese .

Roma 21.5.18

Il Presidente

Benedetta Orsetta Thellung De Courtelary



Depositato in Cancelleria

Oggi **28 MAG. 2018**
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIC
Attilia Barberi